



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA  
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI



## CONTRATTO DI PROGRAMMA

IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO PILOTA DI LOCALIZZAZIONE

AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE DEL 9 MAGGIO 2003, N. 16

**Tra**

il **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** (nel seguito denominato "**Ministero**") con sede in Roma, via Molise 2, Codice Fiscale 80230390587, in persona del Direttore Generale pro-tempore della **Direzione Generale per il Sostegno delle Attività Imprenditoriali** (nel seguito denominata "**Direzione**") Prof. Gianluca Maria Esposito, legittimato alla stipula del presente atto in forza del dispositivo di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni

**e**

la società **SKYLOGIC MEDITERRANEO S.R.L.** (nel seguito denominata "**Società**") con sede legale in Cagliari (CA), Via Gianquinto de Gioannis 25/A, capitale sociale Euro 5.545.000,00, versato per intero, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 03047920925, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Arduino Patacchini, che sottoscrive in virtù dei poteri conferitigli, acquisiti agli atti della **Direzione**

**e**

la società **SKYLOGIC S.P.A.** (nel seguito denominata "**Skylogic**") con sede legale in Torino (TO), Via Centallo n.72, capitale sociale Euro 25.000.000,00, versato per intero, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 07977230015, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Arduino Patacchini, che sottoscrive in virtù dei poteri conferitigli, acquisiti agli atti della **Direzione**

**e**

**INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.** (nel seguito denominata "**Invitalia**"), con sede legale in Roma, via Calabria 46, capitale sociale Euro 1.126.383.864,02, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05678721001, in

persona dell'Amministratore Delegato Dott. Domenico Arcuri, che sottoscrive in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della società con deliberazione del 7 marzo 2007.

### PREMESSO

- a) che il CIPE, con delibera n. 16 del 9 maggio 2003, recante "Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005", al fine di favorire l'attrattività di investimenti dall'esterno ha previsto la stipula di Contratti di Programma promossi da Sviluppo Italia S.p.A., (ora Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.), d'intesa con il **Ministero** e le Regioni, inseriti in un "Progetto Pilota di Localizzazione";
- b) che il suddetto Progetto Pilota prevede la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro, denominati "Contratti di Localizzazione", da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, ora incardinato nel Ministero dello Sviluppo Economico, del **Ministero**, della Regione interessata, di **Invitalia** e di tutti i soggetti coinvolti nell'Accordo e la stipula dei relativi Contratti di Programma promossi da **Invitalia** e approvati dal **Ministero**;
- c) che il CIPE con la sopra citata delibera n. 16 ha previsto che i rapporti tra il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e Sviluppo Italia (ora Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.), in ordine ai Contratti di Programma da realizzarsi in attuazione del Progetto Pilota di Localizzazione, vengano regolati con apposita Convenzione;
- d) che in data 30 novembre 2006 è stata stipulata la Convenzione di cui al precedente punto c), approvata con decreto della **Direzione** n. 20 del 30 novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2006, al registro n. 4, foglio 384;
- e) che **Invitalia**, con nota 53804/AI del 15 dicembre 2006, ha comunicato alla **Direzione**, ai sensi dell'art. 4 della sopra citata Convenzione, l'individuazione dell'iniziativa di investimento proposta dalla **Società**;
- f) che la **Società**, conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 12 novembre 2003 e dalla sopra citata Convenzione del 30 novembre 2006, ha formalizzato la domanda di accesso alla Contrattazione Programmata ad **Invitalia** e alla **Direzione**, con istanza datata 22 dicembre 2006 contenente un Piano Progettuale finalizzato alla realizzazione di un teleporto per la fornitura di servizi di comunicazione satellitare a banda larga, da realizzarsi nella Regione Sardegna, Comune di Assemini (CA), nel Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari (CASIC), area ricadente nell'Obiettivo 1, coperta da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato CE, per un importo complessivo preventivato in Euro 22.140.000,00, con una occupazione incrementale complessiva da realizzarsi nell'Esercizio a regime pari a 60 nuove unità lavorative;
- g) che **Invitalia**, con nota AI/55818 del 28 dicembre 2006, ha comunicato alla **Direzione**, ai sensi dell'art.

5 della sopra citata Convenzione del 30 novembre 2006, il positivo riscontro dei requisiti di completezza formale della domanda di cui al precedente punto f);

- h) che **Invitalia**, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata Convenzione del 30 novembre 2006, ha provveduto ad effettuare gli accertamenti istruttori previsti, in particolare, dalla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 12 novembre 2003;
- i) che, con nota AI/55988 del 29 dicembre 2006, acquisita agli atti della **Direzione** in data 29 dicembre 2006, prot. n. 0020483, **Invitalia** ha trasmesso alla **Direzione** la relazione istruttoria sull'iniziativa in parola, unitamente alla documentazione allegata alla domanda di cui al precedente punto f), ivi compresa l'asseverazione del merito creditizio relativa alla congruità della struttura finanziaria del progetto oggetto di domanda, rilasciata dall'Istituto bancario Sanpaolo IMI S.p.A. in data 22 dicembre 2006;
- j) che, dalle risultanze della sopra citata relazione istruttoria di **Invitalia**, si rileva che il Piano Progettuale esaminato risponde agli obiettivi generali di sviluppo delle aree depresse del territorio nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e della Legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed è in linea con la disciplina comunitaria per le Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87.3 lett. a) del Trattato CE, approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 13 marzo 2000 e vigente alla data del decreto di approvazione della domanda di cui al successivo punto m);
- k) che la **Società** esercita la propria attività nel settore delle telecomunicazioni (ATECO '02: I 64.20);
- l) che la **Società** risulta possedere i parametri di qualificazione di Grande Impresa ai sensi della normativa UE ed è pertanto classificabile come tale;
- m) che la **Direzione** con Decreto n. 30 del 29 dicembre 2006 ha approvato la domanda di accesso alla contrattazione programmata ed il Piano Progettuale presentati dalla **Società**, per un importo complessivo preventivato in Euro 22.140.000,00, interamente ammissibile ad agevolazione, e un contributo massimo complessivo a carico dello Stato, calcolato in via provvisoria, di Euro 11.128.000,00, a valere sulle risorse stanziati dal CIPE per i Contratti di Programma per la localizzazione, da rendere disponibile in tre quote di pari ammontare, la prima delle quali nel 2007;
- n) che l'efficacia del sopra citato Decreto n. 30 del 29 dicembre 2006 era subordinata, come stabilito all'art. 5 del decreto medesimo, al positivo riscontro delle condizioni di fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa progettuale;
- o) che a seguito dell'esame della documentazione predisposta dalla **Società**, acquisita dalla **Direzione** in data 23 marzo 2007, prot. n. 0017420, e già precedentemente ricevuta via fax, è stata ritenuta superata la condizione risolutiva di cui al punto n) cui era subordinata l'efficacia del decreto sopra richiamato, come da comunicazione della **Direzione** alla **Società** del 23 marzo 2007, prot. n. 0017390;
- p) che in data 21 giugno 2007 la **Società** ha trasmesso ad **Invitalia** la documentazione di cui all'art. 3 del

D.M. 12 novembre 2003;

- q) che **Invitalia**, con nota del 15 gennaio 2009, n. 1337, acquisita agli atti della **Direzione** in data 21 gennaio 2009, prot. n. 0007099, ha trasmesso la relazione istruttoria di cui all'art. 8 della sopra citata Convenzione del 30 novembre 2006, unitamente alla documentazione di cui al precedente punto p);
- r) che, dalle risultanze della summenzionata relazione istruttoria di **Invitalia**, si rileva che l'importo delle spese ammissibili ad agevolazione risulta rettificato in Euro 21.553.025,51 a seguito delle verifiche di congruità e ammissibilità svolte in ordine ai costi esposti dalla **Società** relativamente alle voci di spesa "Progettazione e studi", "Opere murarie" e "Impianti, macchinari e attrezzature";
- s) che, sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione, il contributo massimo concedibile in via provvisoria risulta ammontante ad Euro 10.817.000,00;
- t) che, in base alle risultanze della sopra citata attività istruttoria di **Invitalia** ed alla nota inviata dalla **Società** in data 3 luglio 2007, il programma di investimenti risulta avviato in data 1 giugno 2007, data relativa al primo titolo di spesa ammissibile, e che pertanto è da ritenersi superata la condizione posta all'art. 4, primo capoverso, del Decreto n. 30 del 29 dicembre 2006 relativa all'obbligo di avvio a realizzazione del programma di investimenti entro sei mesi dalla data del decreto stesso;
- u) che, in base alle risultanze della sopra citata attività istruttoria di **Invitalia**, la **Società** ha comprovato, attraverso la presentazione di idonea documentazione, l'avvenuto apporto di mezzi propri necessari per la copertura dell'investimento per Euro 5.535.000,00, sotto forma di aumento di capitale sociale;
- v) che, in base alle risultanze della sopra citata attività istruttoria di **Invitalia**, la **Società** ha comprovato l'apporto di ulteriori mezzi finanziari a copertura dell'investimento per Euro 4.900.000,00 sotto forma di finanziamento infragruppo;
- w) che il sito produttivo sarà ubicato in un lotto di terreno del Consorzio Industriale CASIC ricadente nel Comune di Uta (CA), adiacente al Comune di Assemini originariamente individuato in sede di domanda;
- x) che la Regione Sardegna con deliberazione di Giunta n. 53/21 del 20 dicembre 2006 ha espresso positivo parere in merito alla compatibilità con la programmazione regionale dell'iniziativa di cui trattasi;
- y) che la Regione Sardegna con deliberazione di Giunta del 20 aprile 2009 n. 18/26 ha approvato il testo dell'Accordo di Programma Quadro – Contratto di localizzazione "*Skylogic Mediterraneo*";
- z) che in data odierna, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la **Direzione** ha stipulato l'Accordo di Programma Quadro – Contratto di localizzazione "*Skylogic Mediterraneo*" con la Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale di questo **Ministero**, con la Regione Sardegna, con **Invitalia** e con la **Società**;

- aa) che la Prefettura di Cagliari ha rilasciato la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 10 della Legge 575/65 a carico della **Società** con attestazione del 26 febbraio 2009 n. 74/9C3/Antimafia;
- bb) che la **Società** ha comprovato con idonei titoli, acquisiti agli atti della **Direzione**, di essere costituita ed iscritta nel registro delle imprese, di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedure concorsuali;
- cc) che, come da relazione istruttoria di **Invitalia**, la **Società** ha comprovato con idonei titoli di avere la disponibilità degli immobili interessati dal piano di investimenti di cui al presente contratto;
- dd) che, in base alle risultanze della sopra citata attività istruttoria di **Invitalia** il programma di investimenti risulta cantierabile;
- ee) che **Invitalia** è chiamata a sottoscrivere il presente contratto ai fini e per gli effetti degli impegni di propria competenza e in particolare per gli adempimenti degli obblighi di cui alla Convenzione stipulata in data 30 novembre 2006 con la **Direzione**;
- ff) che la **Società** risulta attualmente partecipata al 100% dalla società **Skylogic**;
- gg) che la **Skylogic** risulta attualmente partecipata al 100% dalla società **Eutelsat S.A.**, società di diritto francese, société anonyme à Conseil d'Administration con capitale di Euro 658.413.784,60, RCS n° 422 551 176 Paris con sede in 70 Rue Balard F-75502 Paris Cedex 15, operante sempre nel settore delle telecomunicazioni;
- hh) che la società **Eutelsat S.A.**, con propria del 26 Ottobre 2009, che si allega, si è impegnata nei confronti dei firmatari del presente contratto a mantenere il controllo, mediante una partecipazione almeno pari al 51% del capitale sociale, sulla **Skylogic** e, per il suo tramite, il controllo sulla **Società**, per un periodo di cinque anni dalla data di stipula del presente contratto; prendendo atto ed accettando le conseguenze di cui al successivo art. 8.1.1 lettera l), qualora tale impegno non fosse per qualsiasi motivo rispettato;
- ii) che con nota n. 64880 del 2 novembre 2009, anticipata a mezzo posta elettronica, **Invitalia** ha trasmesso un aggiornamento istruttorio sul progetto della **Società**, da cui risulta che le previsioni economiche e occupazionali per l'anno a regime vengono confermate e che sussistono, allo stato attuale, significative possibilità di miglioramento del business;
- jj) che la normativa e gli atti amministrativi di riferimento per il presente contratto, per la realizzazione degli investimenti e per la concessione e per l'erogazione delle relative agevolazioni sono i seguenti:
- Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella Legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  - Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni; rt. 2, commi 203 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di Programmazione Negoziata;

- Legge 30 giugno 1998, n. 208 e sue successive integrazioni e modificazioni, relativa agli interventi per le aree depresse;
- Decreto Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come innovato con successivi Decreti n. 319 e n. 133 rispettivamente del 31 luglio 1997 e del 9 marzo 2000;
- Testo Unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 415/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 488/1992, approvato con Decreto Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 3 luglio 2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- Circolare esplicativa concernente le modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni nelle aree depresse del Paese di cui al Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 14 luglio 2000, n. 900315 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 12 novembre 2003 attuativo della delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, in materia di accesso ai Contratti di Programma, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 con il quale sono stati adeguati alla disciplina comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003) i criteri per l'individuazione della dimensione aziendale;
- art. 8 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, che sospendeva fino al 31 dicembre 2006 l'applicazione della riforma degli incentivi, di cui all'art. 8 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, agli strumenti di Programmazione Negoziata, tra i quali anche i Contratti di Programma;
- deliberazione CIPE n. 10 del 25 febbraio 1994 riguardante la disciplina dei Contratti di Programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera n. 29 del 21 marzo 1997 e dal punto 2, lett. B) della delibera n. 127 del 11 novembre 1998;
- deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 riguardante la regionalizzazione dei Patti Territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province Autonome per i Contratti di Programma;
- delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, recante "Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005" che ha previsto, in attuazione del "Progetto Pilota di

Localizzazione” per l’attrazione di investimenti dall’esterno, la stipula di Accordi di Programma Quadro, denominati “Contratti di localizzazione”, sottoscritti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal **Ministero**, dalla Regione interessata, dall’**Agenzia** e da eventuali altri soggetti coinvolti e la sottoscrizione di relativi Contratti di Programma, assegnando 140,00 milioni di Euro al Fondo di cui all’art. 60 della Legge 289/2002, per il triennio 2003-2005, ai fini dell’attuazione del Progetto Pilota in parola;

- delibere CIPE n. 34 del 27 maggio 2005, n. 1 del 22 marzo 2006 e n. 2 del 22 marzo 2006, con le quali sono state assegnati al Fondo sopra citato rispettivamente 100,00, 80,00 e 250,00 milioni di Euro per il rifinanziamento nel Mezzogiorno del Progetto Pilota “Contratti di Programma per la localizzazione”, per un ulteriore stanziamento complessivo di 430,00 milioni di Euro;
- Decisione della Commissione Europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell’esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga di cui all’art. 87.3 a) del Trattato C.E.;
- nota della Commissione Europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata Legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l’applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della Programmazione Negoziata;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

*tutto quanto premesso,*

**con il presente Contratto di Programma si conviene e si stipula quanto segue:**

## **ARTICOLO 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1.1 DISCIPLINA APPLICABILE AL CONTRATTO DI PROGRAMMA**

La regolamentazione dei rapporti tra i contraenti il presente Contratto di Programma (nel seguito denominato “**Contratto**”), nonché le modalità ed i criteri per l’ammissibilità delle spese, il calcolo e la concessione delle agevolazioni e, comunque, tutto quanto non espressamente regolato dal presente **Contratto**, sono disciplinati

dal codice civile, dalle norme vigenti ed in particolare dalla Legge n. 488/1992, ferme restando le specificità derivanti dalla disciplina dei Contratti di Programma e dei Contratti di localizzazione.

## 1.2 PREMESSE

Le premesse e le disposizioni normative in esse richiamate formano parte integrante del presente **Contratto**, che le Parti dichiarano di conoscere e di accettare specificatamente e integralmente e di obbligarsi a rispettare.

Le parti dichiarano di obbligarsi, ciascuno per quanto di propria competenza, all'adempimento di quanto in appresso indicato.

## ARTICOLO 2

### PIANO DI INVESTIMENTI

#### 2.1 INVESTIMENTI

La **Società** si obbliga a realizzare, conformemente a quanto previsto dal presente **Contratto**, il programma di investimenti di cui al Piano Progettuale approvato e meglio dettagliato nella documentazione esecutiva citata in premessa, riguardante la realizzazione di un teleporto per la fornitura di servizi di comunicazione satellitare a banda larga, da realizzarsi nella Regione Sardegna, comune di Uta (CA), per un importo preventivato ammontante complessivamente a Euro 21.807.121,56, al netto dell'IVA, ammissibile all'agevolazione per Euro 21.553.025,51, secondo la seguente articolazione per tipologia:

*Tabella 1: Dettaglio delle voci di spesa ammesse (importi espressi in Euro)*

	Spesa totale prevista	Di cui ammissibili
a) Progettazione, studi e assimilabili	620.000,00	365.903,95
b) Suolo	576.524,00	576.524,00
c) Opere murarie e assimilabili	4.654.187,06	4.654.187,06
d) Macchinari, impianti e attrezzature	15.956.410,50	15.956.410,50
TOTALE	21.807.121,56	21.553.025,51

Con la sottoscrizione del presente **Contratto** la **Società** prende atto che non è consentita la modifica del sistema di acquisizione dei beni oggetto del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria.

*Tabella 2: Dati significativi del piano di investimenti ammesso*

Soggetto beneficiario	Skylogic Mediterraneo S.r.l.
Codice ATECO '02	I 64.20 – Telecomunicazioni
Programma di investimenti	Nuovo impianto
Localizzazione	Regione Sardegna, Comune di Uta (CA)
Ammontare dell'investimento ammesso	Euro 21.553.025,51



## 2.2 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEGLI INVESTIMENTI

### 2.2.1 Ammissibilità delle spese

Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 28 dicembre 2006, data della comunicazione, da parte di **Invitalia**, del positivo riscontro dei requisiti di completezza formale della domanda di accesso alla Contrattazione Programmata, presentata dalla **Società**, relativa all'iniziativa in questione.

### 2.2.2 Data di ultimazione e di entrata a regime del programma di investimento ed esercizio a regime

La **Società** si obbliga ad ultimare gli investimenti previsti dal Piano Progettuale approvato entro e non oltre 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula del presente **Contratto**, salvo quanto previsto al successivo punto 6.3, ed a trasmettere alla **Direzione** e ad **Invitalia**, entro i trenta giorni successivi all'ultimazione del programma di investimenti, specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di ultimazione e la data di entrata a regime del programma di investimenti. A tal fine per "Data di ultimazione" si intende la data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile, mentre la "Data di entrata a regime", qualora non intervenuta prima, si intende convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, dodici mesi dopo la Data di ultimazione del programma di investimenti. Ai fini delle obbligazioni di cui al presente **Contratto** per "Esercizio a regime" si intende il primo esercizio sociale intero immediatamente successivo alla data di entrata a regime.

### 2.2.3 Suddivisione degli investimenti per anno solare

Il programma di investimento è articolato secondo la seguente suddivisione per anno solare:

*Tabella 3: Articolazione del programma per anno solare (importi espressi in Euro)*

Anno	2007	2008	2009	2010	Totale
Importo	8.348.980,00	8.918.855,51	3.876.190,00	409.000,00	21.553.025,51

## 2.3 MEZZI FINANZIARI DA APPORTARE

La **Società**, ai fini della copertura finanziaria del piano di investimenti, si obbliga ad impiegare mezzi finanziari esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ai sensi degli artt. 2.1 e 6.2 della Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo il dettaglio della seguente Tabella 4:

*Tabella 4: piano finanziario di copertura dell'investimento (importi espressi in Euro)*

Investimento ammissibile	Capitale sociale	Finanziamento soci	Totale mezzi finanziari	Percentuale apporto mezzi finanziari su investimento ammissibile
21.553.025,51	5.535.000,00	4.900.000,00	10.435.000,00	48.42%

### ARTICOLO 3

#### LIVELLO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

La **Società** si obbliga a realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. 60 unità lavorative annue (U.L.A.). Il numero delle unità lavorative occupate "a regime" sarà rilevato secondo le modalità e i criteri previsti ai punti 6.3 e 6.8 della Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e sue successive modifiche ed integrazioni. Resta in ogni caso inteso che il suddetto incremento occupazionale sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti della **Società** occupati presso l'unità produttiva agevolata dal presente **Contratto**, rilevato nell'esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso.

Le Parti ribadiscono che il livello occupazionale sopra specificato dovrà essere raggiunto e mantenuto nel corso dell'esercizio a regime.

Qualora rispetto all'incremento occupazionale previsto nell'esercizio a regime si registri uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali, si procederà alla revoca totale delle agevolazioni concesse alla **Società**.

La **Società** si obbliga ad applicare ed osservare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, tutte le vigenti norme sul lavoro ed i Contratti Collettivi di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e di categoria.

### ARTICOLO 4

#### AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA

##### **4.1 AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI CALCOLATO IN VIA PROVVISORIA**

L'intensità massima delle agevolazioni concedibili, per dimensione aziendale e per ambito territoriale, è pari al 35% E.S.N.

Il contributo in conto capitale massimo concedibile in via provvisoria alla **Società** per l'iniziativa in parola, calcolato sull'investimento totale ammissibile rilevabile dalla relazione istruttoria effettuata da **Invitalia** sul progetto esecutivo presentato dalla **Società**, al tasso di attualizzazione del 4,62% vigente alla data di avvio a realizzazione dell'investimento (giugno 2007), nel rispetto dei valori massimi fissati dalla legge 488/92, ammonta a Euro 10.817.000,00.

Al momento dell'emissione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni di cui al successivo art. 5, l'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna quota sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammessi, alla effettiva distribuzione e realizzazione temporale degli stessi; resta fermo in ogni caso che il suddetto contributo di Euro 10.817.000,00 non potrà in nessun caso essere superato.

Tabella 5: Ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria (importi espressi in Euro)

Totale investimenti ammessi	Importo agevolazione massima su base 35% E.S.N.	Percentuale agevolazione su investimento ammissibile	Ammontare singola quota (vedi punto 4.2)
21.553.025,51	10.817.000,00	50,19%	3.605.666,66

## 4.2 IMPUTAZIONE FINANZIARIA DELLE AGEVOLAZIONI

Le risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni come indicate nel precedente punto 4.1 sono rese disponibili in n. 3 quote annuali, la prima di importo pari a Euro 3.605.666,66, la seconda e la terza ciascuna di importo pari a Euro 3.605.666,67, con prima disponibilità nel 2007 e successive rispettivamente nel 2008 e 2009. Ai fini del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano di disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

## 4.3 DIVIETO DI CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

È fatto esplicito divieto di cumulare le agevolazioni previste dal presente **Contratto** con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie, o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, che siano qualificabili come "aiuti di Stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea, così come successivamente modificato. Tale divieto è circoscritto a potenziali altre agevolazioni che attraverso altre fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili ai beni che sono oggetto specifico del piano di investimenti di cui al presente **Contratto**.

## ARTICOLO 5

### EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

#### 5.1 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

##### 5.1.1 Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse per il programma di investimenti agevolato vengono rese disponibili dalla **Direzione** in tre quote annuali di pari importo secondo quanto indicato al precedente punto 4.2, solo a seguito della presentazione degli Stati di Avanzamento Lavori.

La **Direzione** erogherà le agevolazioni spettanti senza alcuna maggiorazione a carico della finanza pubblica per interessi a qualsiasi titolo e/o natura derivanti, accreditando le somme presso il conto corrente bancario indicato dalla **Società**, successivamente al ricevimento della relazione di **Invitalia**, di cui ai successivi punti 5.2.1 e 5.3, dalla quale risulti verificata la sussistenza delle condizioni previste dalle specifiche normative e dal presente **Contratto** per l'erogazione delle agevolazioni, e previa disponibilità di vigente certificazione antimafia.

È consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni possa effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine la cessione di credito deve essere notificata alla **Direzione**, per la

conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

### 5.1.2 Obblighi a carico della Società e di Skylogic

Con la sottoscrizione del presente **Contratto**, la **Società** e Skylogic, sempre ciascuna limitatamente a quanto di propria competenza, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., dichiarano:

- di non aver ottenuto e di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione di contributo di cui al presente **Contratto**, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- che la compagine societaria non è variata rispetto a quella risultante alla data del decreto della **Direzione** n. 30 del 29 dicembre 2006;

e si obbligano, Skylogic anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a:

- a) non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
- b) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
- c) ultimare il programma di investimenti in parola entro i termini previsti dal presente **Contratto**;
- d) comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma, nonché la data di entrata a regime degli impianti;
- e) osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- f) non modificare nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ATECO '02 diversa da quella indicata nel presente **Contratto**;
- g) restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute con le modalità e le condizioni previste al successivo articolo 8;
- h) inviare le dichiarazioni previste al successivo punto 7.3;
- i) attestare, al fine di consentire un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazione, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa al macchinario, all'impianto o all'attrezzatura stessi. A tal fine la **Società** si obbliga a predisporre ed aggiornare il prospetto di cui all'allegato 8b alla Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni. La **Società** si obbliga altresì a fornire, qualora richiesto, apposita dichiarazione redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato 8a alla

Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegato il prospetto di cui sopra;

- j) acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti ed attrezzature oggetto delle richieste di agevolazione (certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformità di cui alle Direttive comunitarie, fascicolo del macchinario, ecc.);
- k) al mantenimento, ai sensi dell'art. 1381 c.c., da parte di Eutelsat S.A., per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto**, del controllo di **Skylogic**, mediante una partecipazione almeno pari al 51% del capitale di quest'ultima;
- l) al mantenimento, da parte di **Skylogic**, per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto**, del controllo della **Società**, mediante una partecipazione almeno pari al 51% dell'intero capitale di quest'ultima.

I suddetti obblighi dovranno essere dichiarati dal legale rappresentante della **Società**, nelle modalità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in occasione di ciascuna richiesta di erogazione unitamente alle seguenti dichiarazioni:

- di non aver ottenuto agevolazioni e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione in parola, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- che la compagine societaria è/non è variata rispetto a quella risultante alla data di sottoscrizione del Contratto di Programma (*in proposito dovrà essere specificata accanto a ciascun socio la partecipazione dello stesso al capitale sociale specificando la presenza o meno di situazioni dominanti*).

## 5.2 EROGAZIONE DELLE QUOTE ANNUALI PER STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

### 5.2.1 Stato di avanzamento degli investimenti

La **Società**, al raggiungimento della spesa minima prevista necessaria per l'erogazione della corrispondente quota di contributo a Stato Avanzamento Lavori, pari ad un terzo dell'ammontare dell'investimento totale ammesso, diversa da quella finale, richiede alla **Direzione** l'erogazione della corrispondente quota di agevolazione, trasmettendo specifica richiesta redatta secondo l'allegato 25a della Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni. La **Società** si obbliga ad inviare copia della suddetta richiesta di erogazione ad **Invitalia** ed a trasmettere a questa la seguente documentazione per la relativa istruttoria:

- certificato di iscrizione al registro delle imprese, comprensivo di vigenza e del nulla osta antimafia, in corso di validità;

- tutta la documentazione di spesa, come previsto dalla Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- le certificazioni/documentazioni indicate al punto B) dell'allegato 26 della Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa quella utile per l'attestazione del proporzionale versamento dei mezzi finanziari, conformemente a quanto previsto dal punto 2.3 del precedente articolo 2 del presente **Contratto**;
- la dichiarazione di cui al precedente punto 5.1.2, lettera i). Il prospetto da allegare alla suddetta dichiarazione dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato;
- la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti ed attrezzature, di cui al precedente punto 5.1.2, lettera j).

La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari ovvero, in alternativa, e con uguale valore probatorio, in elenchi o elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli, accompagnati da dichiarazioni liberatorie (redatte secondo lo schema di cui all'allegato 27 della Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni) sottoscritte da ciascun fornitore che comprovino, tra l'altro, che i macchinari, impianti ed attrezzature siano nuovi di fabbrica, nonché l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa documentati, secondo quanto previsto nel punto 8.3 della Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**Invitalia**, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni e della documentazione di spesa sugli stati di avanzamento degli investimenti, ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta per effettuare gli accertamenti necessari al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali e l'ammissibilità e la congruità delle spese sostenute e di determinare le relative agevolazioni concedibili, verifica la regolarità delle documentazioni e delle dichiarazioni presentate e provvede a redigere una relazione comprovante:

- a) l'ammissibilità, congruità e pertinenza al programma agevolato delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa, ed il relativo importo; a tal fine, si farà riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano";
- b) la conformità della realizzazione del programma di investimenti agevolato con le specifiche di cui al progetto esecutivo e alle prescrizioni del presente **Contratto**;
- c) la conformità delle eventuali opere murarie realizzate alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, ovvero che le opere siano state oggetto di domanda di sanatoria, che non esistano vincoli

ostativi al rilascio della relativa concessione, ovvero che non necessitino di tali concessioni/autorizzazioni/comunicazioni, e la destinazione d'uso conforme all'attività esercitata;

- d) l'occupazione generata con il programma di investimenti agevolato, alla data della richiesta di erogazione;
- e) le eventuali variazioni del programma di investimento agevolato, le relative motivazioni e le conseguenti ripercussioni sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale degli interventi e del conseguimento degli obiettivi previsti;
- f) il proporzionale prescritto apporto dei mezzi finanziari;
- g) la composizione della compagine sociale della **Società** alla data di presentazione della richiesta;
- h) il mantenimento del controllo di **Skylogic**, mediante una partecipazione almeno pari al 51% del capitale, da parte di Eutelsat S.A.;
- i) il mantenimento del controllo della **Società**, mediante una partecipazione almeno pari al 51% dell'intero capitale, da parte di **Skylogic**;
- j) la vigenza della **Società** e l'insussistenza di procedure concorsuali.

#### 5.2.2 Erogazione delle agevolazioni a SAL

La **Direzione**, ricevuta la richiesta di erogazione della **Società** con le modalità di cui al precedente punto 5.2.1 e la relazione di **Invitalia** sullo stato di avanzamento degli investimenti, disporrà, previa acquisizione delle dichiarazioni di cui al precedente punto 5.1.2, della certificazione comprovante la vigenza della **Società** e la sua iscrizione al registro delle imprese, effettuate le ulteriori verifiche disposte dalla normativa vigente e previa disponibilità di vigente certificazione antimafia, l'erogazione di ciascuna rata annuale delle agevolazioni.

#### 5.3 DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEL PROGRAMMA E DEL PIANO DI INVESTIMENTI

In seguito all'ultimazione del programma di investimenti approvato e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, nonché aver avviato l'attività agevolata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale di spesa, la **Società** si obbliga a trasmettere ad **Invitalia**, dandone contestualmente comunicazione alla **Direzione**, comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, la documentazione finale di spesa relativa all'ultimo SAL, così come individuata al precedente punto 5.2.1, unitamente alla dichiarazione del legale rappresentante redatta secondo lo schema previsto dall'Allegato n. 30 della Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora sia richiesto la **Società** si obbliga a trasmettere l'ulteriore documentazione utile ad accertare l'ammissibilità e l'agevolabilità delle spese sostenute.

**Invitalia**, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle suddette dichiarazioni, ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta per effettuare gli accertamenti necessari al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali e l'ammissibilità e la congruità delle spese sostenute e di determinare le relative agevolazioni concedibili sulla base di quanto stabilito dal presente **Contratto**, verifica la regolarità delle documentazioni e delle dichiarazioni presentate e provvede a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimento, con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità dello stesso, comprendente:

- a) un giudizio di ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese con rappresentazione degli investimenti finali ammissibili, suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati, che evidenzia la conformità della realizzazione del programma agevolato con le specifiche di cui al progetto esecutivo e alle prescrizioni del presente **Contratto**;
- b) l'effettivo pagamento a saldo delle forniture di cui al programma di investimento rendicontato;
- c) le eventuali variazioni del programma di investimento agevolato, le relative motivazioni e le conseguenti ripercussioni sulla possibilità di conseguire gli obiettivi previsti;
- d) la conferma dell'esistenza, presso l'unità produttiva, dei beni oggetto della documentazione finale di spesa, come dichiarati dall'impresa;
- e) la tipologia dell'iniziativa realizzata;
- f) lo stato di funzionamento del programma agevolato;
- g) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime;
- h) l'effettivo ammontare dei mezzi finanziari immessi per il finanziamento del programma agevolato;
- i) il livello occupazionale raggiunto;
- j) la determinazione delle agevolazioni spettanti sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione del programma di investimenti;
- k) il calcolo del contributo erogabile o delle quote da recuperare per il maggior contributo già erogato e gli interessi maturati, anche in caso di revoca parziale delle agevolazioni, sulla base del "foglio di calcolo" predisposto dalla **Direzione**;
- l) la vigenza della **Società** e l'insussistenza di procedure concorsuali a carico della medesima;
- m) la composizione della compagine sociale della **Società**;
- n) il mantenimento del controllo di **Skylogic**, mediante una partecipazione almeno pari al 51% del capitale, da parte di Eutelsat S.A.;
- o) il mantenimento del controllo della **Società**, mediante una partecipazione almeno pari al 51% dell'intero capitale, da parte di **Skylogic**;



p) gli altri eventuali elementi di valutazione richiesti dalla **Direzione**.

Qualora **Invitalia** non dovesse, alla scadenza dei sei mesi dalla data di completamento del programma di investimento, ricevere la relativa documentazione finale di spesa dovrà darne comunicazione scritta alla **Società** ed alla **Direzione** che, in assenza di gravi e giustificati motivi, potrà attivare la procedura di revoca di cui al punto 8.1.1 del successivo articolo 8.

La documentazione finale di spesa deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco da **Invitalia** per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese e, qualora la documentazione finale stessa consista nelle copie delle fatture, per attestazione di conformità delle copie stesse agli originali quietanzati.

## **5.4 EROGAZIONE DEL SALDO DELLE AGEVOLAZIONI**

### **5.4.1 Decreto di concessione definitiva delle agevolazioni**

La **Direzione**, ricevuta la positiva relazione finale di spesa di **Invitalia**, nonché il verbale di accertamento della Commissione ministeriale di cui al successivo articolo 7, procede all'emissione, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di vigenza, del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni che indicherà la tipologia del programma agevolato, l'ubicazione dell'unità locale, gli investimenti definitivamente ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse.

Il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni stabilirà, inoltre, a carico della **Società e di Skylogic**, le seguenti prescrizioni che la **Società** stessa e **Skylogic**, per quanto di sua competenza anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., si obbligano fin da ora, con la sottoscrizione del presente **Contratto**, anche per i loro eventuali futuri aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere e rispettare:

- a) di ottemperare, prima dell'erogazione a saldo delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo;
- b) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
- c) di osservare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- d) di comunicare tempestivamente la data di Entrata a regime degli impianti ed il livello occupazionale raggiunto a tale data;
- e) di rispettare l'obbligo del mantenimento del livello occupazionale nell'anno di Esercizio a regime come previsto dal precedente articolo 3;
- f) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

- g) al mantenimento, ai sensi dell'art. 1381 c.c., da parte di Eutelsat S.A., per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto**, il controllo di **Skylogic**, mediante una partecipazione almeno pari al 51% del capitale di quest'ultima;
- h) al mantenimento, da parte di **Skylogic**, per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto**, il controllo della **Società**, mediante una partecipazione almeno pari al 51% dell'intero capitale di quest'ultima.

#### **5.4.2 Erogazione del 90% delle agevolazioni**

La **Direzione**, nelle more dell'emissione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni, e quindi del ricevimento del verbale della Commissione di accertamento di cui al successivo articolo 7, ricevuta la positiva relazione finale di spesa da parte di **Invitalia** e la richiesta di erogazione della **Società**, conforme all'Allegato 25a della Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, potrà disporre, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di vigenza, l'erogazione dell'ultima rata annuale delle agevolazioni, ridotta del 10% del contributo totale concesso.

#### **5.4.3 Modalità di erogazione del saldo delle agevolazioni**

La **Direzione**, ricevuto il verbale della Commissione di accertamento di cui al successivo articolo 7, emesso il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni, ricevuto il certificato di vigenza della **Società** e il certificato di iscrizione della stessa al registro delle imprese, disporrà, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia, l'erogazione del saldo delle agevolazioni ovvero il recupero delle somme erogate in eccesso.

### **ARTICOLO 6**

#### **MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI**

##### **6.1 VARIAZIONI DELL'AMMONTARE DEGLI INVESTIMENTI**

Variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti della **Società**, rispetto a quelli ammessi, indicati al precedente punto 2.1, dovute ad incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica rispetto a quanto indicato al precedente punto 4.1.

##### **6.2 VARIAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI**

In caso di variazione della localizzazione dell'intervento agevolato in regione diversa da quella originariamente prevista dal presente **Contratto**, la **Direzione**, in assenza di gravi e giustificati motivi, attiverà la procedura di revoca delle agevolazioni di cui al successivo articolo 8; è nella facoltà della **Direzione**, riscontrati gravi e giustificati motivi e ricevuto il motivato parere favorevole di **Invitalia** e della Regione interessata, approvare la variazione della localizzazione degli interventi agevolati, sempre che resti assicurato il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente **Contratto**, con particolare riferimento ai

livelli occupazionali previsti nell'Esercizio a regime ed il rispetto della normativa in materia. In quest'ultimo caso la **Direzione** rideterminerà, nel rispetto ed entro i limiti delle misure agevolative vigenti nell'area di nuova localizzazione al momento dell'approvazione della variazione, l'importo del contributo concedibile in via provvisoria che, in ogni caso, non potrà subire incrementi rispetto all'importo già determinato dal **Ministero** in via provvisoria con il presente **Contratto**.

Ogni variazione della localizzazione degli interventi all'interno della regione originariamente prevista dal piano progettuale dovrà essere approvata dalla **Direzione**, ricevuto il motivato parere favorevole di **Invitalia** e della Regione interessata, prevedendo comunque, anche in questo caso, la verifica e l'eventuale nuova determinazione dell'agevolazione nel rispetto ed entro i limiti delle misure agevolative vigenti al momento dell'approvazione della variazione e sempre entro il limite dell'importo del contributo già concesso in via provvisoria.

La **Società** si obbliga a trasmettere chiarimenti e documentazione al riguardo qualora la **Direzione** e/o **Invitalia** lo ritenessero necessario.

Nelle more delle sopraccitate approvazioni da parte della **Direzione** non si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni.

### 6.3 PROROGHE DELLA DATA DI ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

La **Direzione**, su motivata richiesta della **Società**, da trasmettersi alla **Direzione** almeno quattro mesi prima della data fissata per la conclusione degli investimenti, di cui al punto 2.2.2 del precedente articolo 2, potrà concedere, per eccezionali cause di forza maggiore e ricevuto il motivato e circostanziato parere favorevole di **Invitalia**, una proroga del termine di completamento degli investimenti non superiore a sei mesi.

La **Società** si obbliga a trasmettere chiarimenti e documentazione al riguardo qualora la **Direzione** e/o **Invitalia** lo ritenessero necessario.

Nelle more della sopraccitata approvazione da parte della **Direzione** non si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni.

### 6.4 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente **Contratto**, e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti non potranno essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la sua risoluzione.

### 6.5 OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SUL CAPITALE E SUI CESPITI AGEVOLATI

Al fine del mantenimento delle agevolazioni, operazioni di carattere societario riguardanti la **Società**, comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di quote societarie o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività produttive o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza della **Direzione** e di **Invitalia** e

formalizzate in conformità a quanto previsto dalla Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni.

**Invitalia** effettuerà le valutazioni istruttorie in merito alle sopracitate operazioni con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessità strategico-economica della stessa, all'affidabilità e capacità del soggetto subentrante nella conduzione, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimensione del nuovo soggetto ai fini del calcolo della misura di agevolazione applicabile, al mantenimento del livello occupazionale previsto, alla salvaguardia dell'interesse pubblico che ha condotto alla concessione delle agevolazioni, e trasmetterà alla **Direzione** una motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza.

La **Società** si obbliga a trasmettere chiarimenti e documentazione al riguardo qualora la **Direzione** e/o **Invitalia** lo ritenessero necessario.

La **Direzione**, ricevuto il parere di **Invitalia**, provvederà all'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ai fini della necessaria presa d'atto, nei modi previsti dalla vigente normativa o respingerà l'istanza con gli effetti previsti dal punto 8.1.2, lettera a) del successivo articolo 8.

## ARTICOLO 7

### CONTROLLI E MONITORAGGIO

#### **7.1 CONTROLLI E ISPEZIONI DELLA DIREZIONE**

La **Direzione**, in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni, anche con accesso presso l'unità produttiva interessata, nei confronti della **Società** al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti.

Inoltre, la **Società** si impegna a consentire l'accesso ad incaricati di **Invitalia** presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti agevolato ed a rendere disponibile a questi tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche affidate alla stessa.

#### **7.2 ACCERTAMENTO SULLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA**

L'accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento verrà disposto ai sensi dell'articolo 10 del Decreto MICA 20 ottobre 1995, n. 527, ed è effettuato da apposita Commissione ministeriale (nel seguito denominata "**Commissione**").

La **Commissione** provvede al relativo accertamento ed alla presentazione alla **Direzione** del relativo verbale.

La **Commissione** dovrà accertare, anche mediante accesso diretto presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti agevolato, la realizzazione tecnica e contabile del programma di investimenti.

Gli obiettivi che si vogliono perseguire attraverso l'attività di accertamento sono, in particolare, i seguenti:

- a) accertare lo stato di attività della **Società** nell'ambito dell'unità produttiva oggetto del programma agevolato;
- b) accertare la presenza dei beni di maggior rilievo agevolati nell'ambito del programma di investimenti;
- c) accertare la tipologia dell'iniziativa realizzata;
- d) acquisire dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente ai dati produttivi;
- e) accertare il livello occupazionale raggiunto nell'Esercizio a regime, rilevando, qualora detto esercizio non risulti interamente trascorso, l'occupazione media mensile dalla data di entrata in funzione alla data dell'accertamento;
- f) acquisire idonea documentazione attestante il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle di tutela dell'ambiente;
- g) accertare le condizioni di ammissibilità dei singoli titoli di spesa in relazione alla natura degli investimenti ed ai divieti, limitazioni e condizioni previsti dalla normativa; il giudizio di ammissibilità viene inoltre espresso con riferimento alla natura del bene, alla data del titolo di spesa ed alla data del relativo pagamento, rientrando nei compiti di **Invitalia** il giudizio sulla congruità della spesa; per quanto attiene l'accertamento dell'intervenuto pagamento a saldo, la **Commissione** potrà procedere anche a campione, esaminando un numero di titoli di spesa non inferiore al 5% di quelli che costituiscono la documentazione finale di spesa e che rappresentino almeno il 20% del valore complessivo rendicontato e ritenuto ammissibile;
- h) classificare le spese ritenute ammissibili attribuendole ai pertinenti capitoli e suddividendole per anno solare.

Relativamente al carattere di "nuovo di fabbrica" la **Commissione** si deve limitare a verificare che dalla documentazione di spesa non si evincano elementi che possano far dubitare della presenza di tale requisito (ad esempio il caso in cui un bene risulti acquistato da un soggetto terzo rispetto al costruttore o al concessionario).

Qualora nello svolgimento dell'attività di accertamento la **Commissione** venga a conoscenza di ulteriori elementi che possano influire, ai sensi delle norme vigenti, sulle determinazioni finali del **Ministero**, deve darne tempestiva notizia agli Uffici, che provvederanno a fornire le istruzioni operative del caso.

Alla **Commissione** è corrisposto il compenso previsto dalle norme del Ministero dello Sviluppo Economico al momento dell'affidamento dell'incarico. Detto compenso sarà liquidato dalla **Direzione** con detrazione a carico del contributo a saldo delle agevolazioni spettante alla **Società**.

La **Società** si impegna a consentire l'accesso della **Commissione** presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti agevolato ed a rendere disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento sulla realizzazione tecnica e contabile del programma agevolato.

### 7.3 MONITORAGGIO SUCCESSIVO ALLO STATO FINALE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI AGEVOLATO

Ai fini del monitoraggio del programma di investimento agevolato, la **Società**, a partire dall'esercizio successivo a quello previsto di ultimazione degli investimenti, provvede ad inviare ad **Invitalia**, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di Entrata a regime del programma, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fornendo, in particolare, informazioni circa il valore della produzione, la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, il raggiungimento ed il mantenimento del livello occupazionale previsto nell'Esercizio a regime e/o eventuali scostamenti, indicando l'eventuale ricorso, e i periodi, alla Cassa integrazione guadagni e/o mobilità.

La suddetta dichiarazione dovrà altresì indicare la composizione della compagine societaria al momento della sottoscrizione della dichiarazione stessa, evidenziando eventuali variazioni rispetto a quella risultante alla data di sottoscrizione del Contratto di Programma, ovvero a quella eventualmente comunicata con le dichiarazioni di cui al precedente punto 5.1.2.

**Invitalia** dovrà tenere a disposizione della **Direzione** tali dichiarazioni, presentarle a richiesta della stessa e comunicare eventuali inadempimenti da parte della **Società**.

La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca totale delle agevolazioni ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 8.

## ARTICOLO 8

### REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

#### 8.1 TERMINI DI REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte, dalla **Direzione**, anche su segnalazione di **Invitalia** e/o della **Commissione**, al verificarsi di una sola delle condizioni sotto elencate e in tutti gli altri casi previsti dall'art. 9 della Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni.

##### 8.1.1 Casi di revoca totale delle agevolazioni

Sono revocate totalmente le agevolazioni concesse qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) per i beni oggetto del programma di investimenti agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, così come successivamente modificato – disposte da leggi nazionali, regionali o

comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e il mancato rispetto venga rilevato dalla **Direzione**, da **Invitalia** e/o dalla **Commissione** nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che l'impresa ne abbia data precedente segnalazione;

- b) sia variata, senza l'autorizzazione della **Direzione**, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
- c) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
- d) la **Società**, alla scadenza del 24° mese a decorrere dalla data di stipula del presente **Contratto**, non abbia maturato le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima rata annuale;
- e) siano apportati mezzi propri e/o mezzi finanziari in misura inferiore al 25% dell'investimento ammissibile;
- f) sia registrato uno scostamento in diminuzione dell'occupazione, rispetto a quella prevista nell'Esercizio a regime, superiore a 30 punti percentuali;
- g) non vengano rispettate le normative edilizie, urbanistiche e ambientali;
- h) venga modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, senza la preventiva autorizzazione della **Direzione**, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" (due cifre) della "Classificazione delle attività economiche ATECO '02" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
- i) la **Società** non trasmetta ad **Invitalia**, entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate e il livello occupazionale raggiunto;
- j) la **Società** non consenta, nei modi e termini previsti dal presente **Contratto** e dalla normativa applicabile, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione di ciascun investimento agevolato da parte della **Direzione** e/o di **Invitalia** e/o della **Commissione**;
- k) la **Società** abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- l) non sia stato mantenuto da parte di Eutelsat S.A., per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto**, il controllo di **Skylogic**, mediante una partecipazione almeno pari al 51% del capitale di quest'ultima;
- m) non sia stato mantenuto da parte di **Skylogic**, per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente **Contratto**, il controllo della **Società**, mediante una partecipazione sociale almeno pari al 51% del capitale di quest'ultima;

- n) gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal punto 2.2.2 del precedente articolo 2, come eventualmente prorogato ai sensi del punto 6.3 del precedente articolo 6, qualora i minori investimenti determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- o) **Invitalia** trasmetta alla **Direzione** una relazione definitiva sul programma di investimento con un motivato giudizio negativo.

Nei predetti casi, la **Direzione** emetterà nei confronti della **Società** il decreto di revoca delle agevolazioni.

#### 8.1.2 Casi di revoca parziale delle agevolazioni

Le agevolazioni sono revocate parzialmente al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate e in tutti gli altri casi applicabili previsti dalla Circolare MICA n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni:

- a) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
- b) qualora il programma di investimenti non venga ultimato entro i previsti termini come eventualmente prorogati, sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- c) qualora per i singoli beni oggetto del programma di investimenti agevolato siano state assegnate altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, così come successivamente modificato – disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, e il cumulo sia stato oggetto di specifica dichiarazione della **Società** precedente alla erogazione, a qualsiasi titolo, delle agevolazioni previste dal presente **Contratto**.

Nell'ipotesi sub a), la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, la **Società** è tenuta a comunicare tempestivamente alla **Direzione** e ad **Invitalia** l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che la **Società** ne abbia data precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo.

In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il



mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Nell'ipotesi sub b), la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Nell'ipotesi sub c), la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti oggetto di cumulo.

In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione delle quote costanti erogabili, e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.

## 8.2 RECUPERO DELLE AGEVOLAZIONI EROGATE

Nei casi di revoca totale, qualora la **Società** non provveda alla esatta e completa restituzione nei termini concessi, la **Direzione** avvierà la procedura di recupero coattivo.

Nei casi di revoca parziale, qualora alla data della revoca parziale le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare nei confronti della **Società**; qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, la **Direzione** avvierà la procedura di recupero coattivo nel caso in cui la **Società** non provveda alla esatta e completa restituzione nei termini assegnati.

In caso di recupero delle somme erogate per effetto di revoca totale o parziale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme vengono maggiorate degli interessi legali vigenti alla data dell'ultima restituzione e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In caso di recupero delle somme erogate per effetto di rideterminazione del contributo a seguito di variazioni del programma di investimenti autorizzato ed approvato dalla **Direzione**, le somme da restituire dovranno essere maggiorate dei soli interessi legali.

La **Direzione**, a seguito di richiesta motivata della **Società**, potrà concedere l'applicazione della rateizzazione delle agevolazioni da restituirsi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e della Circolare del Ministero delle Finanze – Direzione Centrale Riscossioni n. 15/E del 26 gennaio 2000 e della Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 900235 del 2 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

### **8.3 PRIVILEGIO DELLA DIREZIONE SUI CESPITI AGEVOLATI**

I crediti della **Direzione** nascenti dal recupero delle agevolazioni erogate in forza del presente **Contratto**, e degli atti ad esso preordinati, successivi e connessi, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

#### **ARTICOLO 9**

##### **IMPOSTE E TASSE**

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, il presente **Contratto**, compresa la sua eventuale registrazione, ai sensi di quanto disposto ex artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86, restano ad esclusivo carico della **Società** che richiede, fin da ora, l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

#### **ARTICOLO 10**

##### **FORO COMPETENTE**

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente **Contratto** sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause.

#### **ARTICOLO 11**

##### **MODIFICHE E RINVIO**

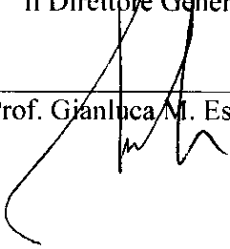
Qualsiasi modifica del presente **Contratto** non potrà avvenire ed essere comprovata che mediante atto scritto, sottoscritto dalle attuali parti contraenti.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente **Contratto** e dalle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, richiamate in premessa, si fa rinvio al Codice Civile ed alle norme generali vigenti in tema di obbligazioni e contratti ed applicabili alla Programmazione Negoziata e comunque applicabili al presente **Contratto**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, ~~3 novembre~~ 2009 *Roma, 2 dicembre 2009*

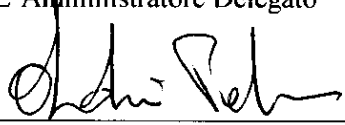
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali  
Il Direttore Generale

  
\_\_\_\_\_  
(Prof. Gianluca M. Esposito)

Skylogic Mediterraneo S.r.l.  
L'Amministratore Delegato

  
\_\_\_\_\_  
(Ing. Arduino Patacchini)

Skylogic S.p.A.  
L'Amministratore Delegato

  
\_\_\_\_\_  
(Ing. Arduino Patacchini)

INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E  
LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.

L'Amministratore Delegato

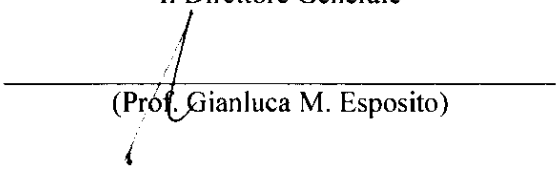
  
\_\_\_\_\_

(Dott. Domenico Arcuri)

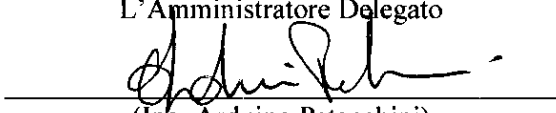
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le Parti dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole del presente Contratto.

Cagliari, 3 novembre 2009 *Roma, 2 dicembre 2009*

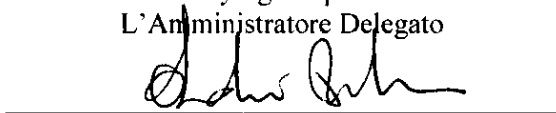
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali  
Il Direttore Generale

  
(Prof. Gianluca M. Esposito)

Skylogic Mediterraneo S.r.l.  
L'Amministratore Delegato

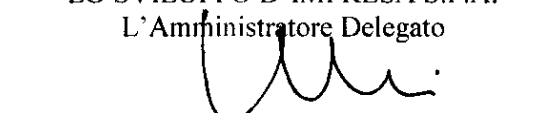
  
(Ing. Arduino Patacchini)

Skylogic S.p.A.  
L'Amministratore Delegato

  
(Ing. Arduino Patacchini)

INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E  
LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.

L'Amministratore Delegato

  
(Dott. Domenico Arcuri)